



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

**VISTA** la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

**VISTE** le CC.MM. n. 319 del 24.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

**VISTA** la C.M. n. 130 – prot. n. 49479/BL del 21.4.2000;

**VISTO** il C.I.R. del 18.10.2017 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA;

**VISTO** il proprio decreto prot. AOOUSPCE 22585 del 22-10-2024, con il quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado nonché al personale del profilo A.T.A.;

**VISTA** la nota prot. AOOUSPCE 26476 del 05-12-2024 recante istruzioni integrative per i docenti vincitori del concorso bandito con D.D.G. n.2575 che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 18 bis, comma 4 del D.lgs. 59/2017, i quali hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato e “sono tenuti” a svolgere un percorso universitario abilitante per perfezionare l'iter di immissione in ruolo;

**VISTE** le istanze prodotte dagli interessati;

**CONSIDERATO** l'art. 3 del C.C.D.R. del 18.10.2017, il quale stabilisce che *il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale adeguata alle situazioni di fatto (compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore Generale e i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica) con l'integrazione del numero dei docenti eventualmente in esubero, e che qualora le richieste di fruizione dei permessi accoglibili eccedano il contingente autorizzabile, saranno effettuate compensazione all'interno della medesima provincia;*

**D E C R E T A**

I docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e del personale del profilo A.T.A., con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, inclusi negli elenchi PROVVISORI allegati al presente decreto, del quale sono parte integrante, sono ammessi a



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
*Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta*

beneficiare, per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego. Si precisa che la fruizione dei permessi è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscano parte integrante del percorso di studi.

**Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue** nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, esibendo al capo di istituto gli attestati relativi alla iscrizione e alla frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti; il personale in part-time, con orario inferiore a 18 ore ed il personale con contratto a tempo determinato, fruiranno dei permessi di studio **in misura proporzionale** alle prestazioni lavorative rese.

**Con riguardo alla frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL. che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione, oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, anche dell'attestazione della partecipazione personale del docente alle lezioni (Orientamenti applicativi dell'Aran - Circolare n. 12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica). In quest'ultimo caso i docenti iscritti alle università telematiche dovranno fornire certificazione, dell'università telematica, dell'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro.** In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni.

Sono pubblicati, altresì, gli elenchi degli esclusi.

Avverso i predetti elenchi sono ammessi, **nel termine di cinque giorni** dalla data di pubblicazione, reclami per errori materiali.

I Dirigenti Scolastici in indirizzo notificheranno il presente provvedimento ai docenti interessati in servizio nelle proprie scuole.

IL DIRIGENTE

Monica MATANO

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*



Firmato digitalmente da  
MATANO MONICA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE